

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il tribunale di GROSSETO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Grosseto

Il pubblico ministero dott. Massimiliano Rossi,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di: GINANNESCHI CINZIA

per il reato di cui agli artt. 323 - 328 cp

Si rileva che non emergono fatti di rilevanza penale concretamente perseguibili.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- a) un primo profilo di cui l'esponente si duole è la mancata attivazione del potere - dovere, da parte dell'autorità amministrativa, di porre in essere il previsto procedimento amministrativo per la risoluzione della convenzione stipulata in data 6 settembre 1991 con conseguente estinzione del diritto di superficie concesso alla ditta Biemme Costruzioni s.n.c. a seguito del grave inadempimento posto in essere dalla predetta con il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 8 della convenzione con riferimento alla mancata attivazione della fideiussione a garanzia delle somme versate a titolo di acconto e di caparra. In proposito va rilevato come la condotta posta in essere dalla ditta Biemme Costruzioni s.n.c. va sicuramente considerato grave inadempimento della convenzione con conseguente obbligo per il comune di Grosseto di attivarsi, appunto per assicurare comunque il perseguimento delle finalità pubbliche sottese all'operazione de qua, per la risoluzione della convenzione. In proposito infatti va rilevato come la gravità della condotta in questione emerga di per sé come dato obiettivo e ciò a prescindere dalla condotta della persona offesa che comunque ha provveduto ad erogare somme in acconto pur in mancanza di una fideiussione che la garantisse dal rischio eventuali insolvenze del concessionario (poi puntualmente verificatesi). Peraltro tale condotta, con conseguente immediato obbligo per il comune (nella persona dell'indagata quale funzionario responsabile per la trattazione dei procedimenti in materia di gestione delle aree PEEP) di attivarsi nel senso della risoluzione della convenzione, è stata posta in essere dalla ditta Biemme sin dal 1991 con conseguente richiesta al comune, quanto meno dal 31.10.2001 (vd. documento n. 5 pag. 144 incarto processuale), di procedere in tal senso. Ne discende quindi che, a prescindere da ogni considerazione in relazione alla sussistenza del richiesto elemento soggettivo (dolo specifico) per l'integrazione della fattispecie de qua, che il reato in questione sarebbe da intendersi comunque prescritto (termine ordinario, sulla base della previgente disciplina in quanto più favorevole, anni 5).

- 6
- b) ulteriore profilo di interesse investigativo è sicuramente costituito dalla condotta dell'indagata che, pur in presenza del fallimento della società Biemme s.n.c. intervenuto nel dicembre 2002, comunque non provvedeva nel senso di attivare la procedura per la risoluzione della convenzione malgrado che, ai sensi dell'art. 12 n. 5 della stessa, tale rimedio fosse espressamente previsto nel caso in cui " ... il concessionario venga dichiarato fallito prima della integrale realizzazione dell'iniziativa ... ". Ora è evidente, per la formulazione letterale della disposizione (che appunto parla di " integrale realizzazione dell'iniziativa "), per l'impianto sistematico delle norme (vd. art. 8 che prevede l'estinzione della fideiussione soltanto con la stipula del contratto definitivo) nonché per gli interessi pubblicistici sottesi alla stipula della convenzione (è evidente che interesse del comune non può essere altro che quello di vedere gli alloggi assegnati a persone in possesso dei requisiti per la concessione di alloggi PEEP e che solo con la stipula in favore di tali soggetti, e non certo soltanto con la materiale realizzazione delle opere edili, può considerarsi effettivamente realizzata l'iniziativa), non può ritenersi che il comune avrebbe dovuto attivarsi nel senso di risolvere la convenzione. Peraltro, con riferimento a tale condotta omissiva del comune di Grosseto (eventualmente valutabile in sede civile), non vi sono elementi concreti poter ritenere che tale violazione della norma regolamentare costituita dalla convenzione (attuativa del piano regolatore generale del comune) sia stata posta in essere al fine specifico di danneggiare la persona offesa o comunque per favorire una delle parti coinvolte nella vicenda. Ne discende l'irrelevanza penale del comportamento tenuto dall'indagata.
 - c) relativamente al mancato riscontro all'istanza presentata dall'indagato in data 18.12.2003 va rilevato come la stessa difetti dei requisiti previsti dalla norma per far scattare la sanzione penale di cui al comma 2 dell'art. 328 cp non presentandosi la stessa, né formalmente né sostanzialmente, quale atto di diffida nei confronti dell'autorità amministrativa (vd. Cass. n. 10002/00).
 - d) relativamente invece all'atto di diffida presentato dall'indagato in data 12.11.2004 va rilevato come allo stesso, pur in mancanza di un formale atto di rigetto, sia stato comunque dato riscontro come è evincibile dalla nota trasmessa dal legale incaricato dal comune di Grosseto (avv. Gulina) all'indagata recante data 25.11.2004 in cui si dà atto dell'attività comunque compiuta per la ricerca di una soluzione alla vicenda (vd. pag 40 documentazione acquisita presso il comune di Grosseto). Anche in questo caso quindi può concludersi nel senso che non vi sia stata lesione dell'interesse protetto dalla normativa in questione.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

C H I E D E

che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Si avvisa la persona offesa che nel termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto può prendere visione degli atti del fascicolo delle indagini preliminari e presentare eventuale opposizione ai sensi degli artt. 408 e segg. cpp.

Grosseto, 4 settembre 2007

**E' COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

IL PUBBLICO MINISTERO

(dott. Massimiliano Rossi)

Grosseto

29.9.07



CANCELLIERE B3S
Cristina Caselli